

ORDINE DEGLI AVVOCATI presso la Corte di Appello di Lecce

www.ordineavvocatilecce.it

mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC: ord.lecce@cert.legalmail.it

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE RIUNITA IN LECCE NELL'AULA MAGNA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE IL 18 FEBBRAIO 2014, ORE 11,00, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- 1-Determinazioni sulle mozioni presentate nell'Assemblea del 10/02/14;
- 2-Proposta di astensione ad oltranza;
- 3- Proposta di altre forme di protesta;
- 4- Varie ed eventuali.

L'Assemblea Straordinaria degli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecce, riunitasi nell'Aula Magna della Corte di Appello di Lecce, in data 18 Febbraio 2014

RILEVATO

-che i provvedimenti legislativi approvati in questi ultimi anni hanno introdotto nell'Ordinamento filtri di ammissibilità; decadenze; inammissibilità; aumento spropositato dei costi (moltiplicandoli nel corso del processo) per l'accesso e per i ricorsi in Cassazione e in Appello; riduzione di compensi nella difesa dei non abbienti, **che sviliscono la funzione difensiva**;

-che il Governo (ignorando il progetto di legge organico, rassegnato dalla Commissione Ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella e composta da Magistrati, Avvocati e Professori Universitari) sul presupposto erroneo che i ritardi nella giustizia civile potessero essere risolti con misure atte a scoraggiare l'accesso alla giurisdizione, ha introdotto la motivazione a pagamento e la previsione della responsabilità solidale dell'Avvocato, in caso di condanna per lite ritenuta temeraria, che rappresenta una sanzione per il comportamento dell'Avvocato, piuttosto che una misura per assicurare celerità al processo;

-che allo stesso modo sono state varate altre misure, avulse da un contesto organico di riforma del processo, quali ad esempio, la previsione, per talune materie, che il giudice d'appello decida in composizione monocratica piuttosto che collegiale; la riduzione del periodo feriale di sospensione dei termini processuali; l'aumento dell'anticipazione forfettaria da otto a ventisette euro; la competenza in materia societaria (dopo la costituzione dei Tribunali delle Imprese nei soli capoluoghi di Regione), delle società con sede all'estero, soltanto ad alcune sedi giudiziarie; la

mediazione obbligatoria, che pur riveduta e corretta, attraverso una riduzione dei costi e la partecipazione del difensore, sembra inidonea al raggiungimento del fine per il quale è stata prevista;

-che il disegno di legge delega del 17/12/2013 è stato deliberatamente elaborato, senza tener conto dell'Avvocatura, nonostante una Legge (la 247/2012) di Riforma dell'Ordinamento Forense, all'art. 35, comma 1, lettera q) abbia espressamente previsto il parere del Cnf su proposte e disegni di legge che, interessino, anche indirettamente, l'Amministrazione della Giustizia;

-che tali interventi legislativi, alcuni dei quali individuano nell'Avvocato il principale responsabile della lentezza della giustizia, incidono non solo sul diritto di difesa costituzionalmente garantito, ma anche sul diritto del cittadino ad agire in giudizio, sacrificando in tal modo la piena tutela dei diritti: l'introduzione, infatti, di filtri discrezionali sull'ammissibilità delle impugnazioni, la motivazione a pagamento dei provvedimenti giurisdizionali; la previsione di una responsabilità solidale dell'Avvocato in caso di lite ritenuta temeraria; la ingiustificata riduzione delle risorse per la difesa dei non abbienti con la drastica riduzione del compenso per il difensore in misura tale da svilire la funzione difensiva; la crescita esponenziale, costante, progressiva, incontrollata ed incontrollabile dei costi di accesso alla giustizia, cui non corrisponde alcun effettivo e concreto reinvestimento delle somme per migliorare il funzionamento del sistema, già da troppo tempo gravato da pesantissime carenze di mezzi e di organici (basti pensare che in otto anni, dopo 17 modifiche al codice di procedura civile, la durata media dei procedimenti di cognizione ordinaria in primo e secondo grado è aumentata di circa 2 anni -da 5,7 anni nel 2005 a 7,4 nel 2011- e che, nel contempo, i costi di accesso sono lievitati del 55,62% per il primo grado, del 119,15% in appello e del 182,67% in Cassazione -contributo unificato pagato dal 2002 al 2012-);

-che, a livello locale, la situazione è altrettanto grave, soprattutto dopo l'accorpamento delle Sezioni distaccate, atteso che l'accesso alla giurisdizione è fortemente limitato ove si pensi, solo a titolo esemplificativo,

- che l'immobile adibito a sede del Tribunale per il settore civile non è interamente munito di certificazione di agibilità, è privo di un presidio medico, non è in regola con la normativa antincendio, non è garantito dalla presenza costante di forze dell'ordine;
- che le udienze si svolgono in locali angusti ed anche nel seminterrato nonostante il notevole aumento del flusso di persone (utenti, avvocati, testimoni etc) che giornalmente frequentano i locali del Tribunale;
- che le cancellerie osservano orari ridotti (h.9/12) in piena difformità con la disciplina vigente (art. 162 legge 1196/62) e che, conseguentemente, si formano lunghe code per il deposito degli atti o per la consultazione dei fascicoli;
- che la concentrazione degli Uffici Notifiche ed Esecuzioni, già esistenti nelle sezioni distaccate, nel capoluogo ha determinato, per la insufficienza di spazi disponibili ed il notevole afflusso di utenti (avvocati e cittadini), lunghe code in attesa dell'espletamento del servizio di ricezione degli atti nonché un considerevole aumento dei costi -in alcuni casi fino ad otto volte- per le notifiche fuori sede e per l'esecuzione;
- che l'ufficio addetto alla trasmissione delle liquidazioni del Patrocinio a Spese dello Stato è da tempo chiuso, come evidenziato dal funzionario di cancelleria responsabile in una nota inviata anche all'Ordine Forense;

- che nel plesso, destinato al settore penale, oltre ai problemi innanzi rappresentati per il settore civile, non solo non vi è stata la rimozione delle barriere architettoniche, cosicché Avvocati ed utenti disabili sono costretti a muoversi in condizioni mortificanti, ma risulta che il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione degli Uffici Giudiziari ha valutato negativamente l'idoneità del sesto piano del palazzo sotto l'aspetto delle norme igienico sanitarie e della sicurezza in genere dei lavoratori, dei magistrati e della relativa utenza costituita essenzialmente da Avvocati;
- che l'ufficio del Giudice di Pace di Ugento è rimasto, per mesi, sprovvisto di un cancelliere addetto alla ricezione degli atti ed al rilascio di copie conformi, sentenze e provvedimenti e che, solo in questi giorni, v'è stata l'applicazione di una risorsa, in forza presso l'Ufficio Giudice di Pace di Lecce, per un solo giorno alla settimana e che tanto non consente ancora la celebrazione, regolare, delle udienze ed in particolare di quelle penali;
- che tali problematiche, insieme a molte altre, sono state più volte portate all'attenzione del Presidente del Tribunale, del Presidente della Corte, del Sindaco del Comune di Lecce e delle altre Autorità a ciò preposte, senza che ad oggi sia stato ottenuto alcun concreto risultato.

RITENUTO

-che è intollerabile il tentativo di addossare la maggiore responsabilità del cattivo funzionamento della giustizia e dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari principalmente agli Avvocati, senza tenere in alcuna considerazione il contributo e le risorse economiche che l'Avvocatura, anche locale, ha immesso e continua ad immettere per tentare di ovviare alle gravi carenze di mezzi, strumenti e materiali d'uso comune, i cui oneri dovrebbero invece essere assicurati dai rilevanti costi richiesti per l'accesso e che solo in residua parte, paiono essere destinati ad assicurare il servizio Giustizia;

-che, nel contempo, tutte le problematiche innanzi evidenziate sembrano destinate ad aggravarsi in considerazione dell'ormai prossimo accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace e del progressivo afflusso delle nuove cause di tutto il circondario che, a decorrere dal 13/9/2013, vengono iscritte e trattate nel capoluogo.

PRESO ATTO

-che il Ministro della Giustizia, fino ad oggi, non ha inteso intraprendere un dialogo costruttivo con gli Organi rappresentativi dell'Avvocatura, né ha inteso ritirare il disegno di legge delega presentato il 17/12/2013, nonostante espressa richiesta in tal senso;

CONSIDERATO

-che le forme di protesta fino ad oggi poste in essere non sono apparse idonee al raggiungimento dello scopo e che i citati interventi legislativi hanno rappresentato purtroppo l'unica risposta ricevuta, nonostante i continui richiami della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, avverso la constatata inefficienza ed inefficacia del "sistema giustizia" che "impedisce di fatto l'effettiva tutela dei diritti dei Cittadini, quali la dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge, con riflessi negativi in merito al pieno sviluppo della persona", ledendo i principi fondamentali della

Costituzione della Repubblica Italiana, della Convenzione di Tutela dei Diritti Umani e della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo;

-che i detti interventi (come evidenziato anche dai Colleghi dell'Ordine di Cagliari nella deliberazione assunta in data 7/2/2014 che questa Assemblea ha condiviso) attuati attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza e sottratti, il più delle volte, alla verifica parlamentare per la frequente richiesta del voto di fiducia, comportano la violazione:

- degli artt. 3 e 24 comma 1 della Costituzione, che garantiscono a tutti i Cittadini l'effettiva possibilità di agire in giudizio per la "tutela dei propri diritti ed interessi legittimi";
- dell'art. 111 della Costituzione, laddove si consente che la sentenza venga resa senza una motivazione, subordinando quest'ultima al pagamento di un contributo;
- dell'art. 6 della "Carta Europea dei Diritti dell'Uomo", che sancisce per "tutti i cittadini europei il diritto ad un "equo processo" garantendo il diritto che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente, ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge" [...];
- dell'art. 14 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo 12 della CEDU, i quali garantiscono che "i diritti e le libertà riconosciute dalla Convenzione, nonché il godimento dei diritti previsti dalla legge siano assicurati senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, razza, religione opinioni politiche di altro genere, l'origine nazionale e sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

CONSIDERATO ALTRESÌ

-che l'art. 2 comma 7 della legge 146 del 1990, come modificata dalla legge 83/2000, stabilisce che "le disposizioni relative al rispetto dei termini di preavviso minimo e di indicazione della durata dell'astensione non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale".

-che l'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Lecce ravvisando un fondato, serio, grave e attuale pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa ed ai diritti della persona, costituzionalmente garantiti e tutelati dalle convenzioni e trattati internazionali sui diritti dell'Uomo cui lo Stato Italiano aderisce, ha ritenuto che la gravità della situazione, nazionale e locale, imponga di assumere nell'immediato ogni più ferma iniziativa,

DELIBERA

A grandissima maggioranza e per alzata di mano

- 1) L'astensione degli iscritti ad oltranza e senza preavviso, da tutte le udienze civili, penali, amministrative e tributarie in conformità e con i limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autoregolamentazione degli Avvocati, con decorrenza immediata;
- 2) di invitare tutti gli iscritti alla cancellazione dagli elenchi dei Difensori di Ufficio e patrocinio a spese dello Stato;
- 3) di invitare GOT e VPO alle dimissioni dall'ufficio;

- 4) di invitare tutte le Rappresentanze istituzionali ad ogni livello alle dimissioni dalle cariche;
- 5) di invitare i Colleghi a non corrispondere il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause, fino a quando non perverrà l'avviso bonario da parte della Cancelleria;
- 6) di invitare il Consiglio dell'Ordine ad organizzare una manifestazione degli Avvocati in toga che sfilino fino alla Prefettura, con preventiva richiesta di incontro con il Prefetto, nella sua qualità di rappresentante del Governo.

La Consigliera Segretaria

Il Presidente

Avv. Roberta Altavilla

Avv. Raffaele Fatano